

Allegato 5
(articolo 30)

**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

(Salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono
da intendersi alle disposizioni del regolamento)

I) Denominazione:

Richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Riferimento normativo interno:

Articoli 13 e 20, commi 1 e 4, Allegato 2.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

La richiesta di attivazione del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia costituisce un onere informativo di nuova introduzione. La richiesta può essere presentata solo dalle imprese concessionarie di opere pubbliche o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'accoglimento della domanda consente alle predette imprese di conseguire, salvo che non emergano controindicazioni, il rilascio automatico della documentazione antimafia nei confronti degli operatori economici con i quali hanno concluso contratti e subcontratti per l'esecuzione dell'opera di cui sono affidatarie.

L'impresa contraente generale o concessionaria di opera pubblica inoltra la richiesta alla Prefettura competente per il luogo della propria sede legale, indicando:

- *le generalità dei propri dipendenti che eseguiranno le operazioni di collegamento e consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;*
- *gli appalti per la cui esecuzione l'impresa riveste il ruolo di contraente generale o di concessionario di opere pubbliche.*

A seguito dell'accoglimento della richiesta la Prefettura rilascia ai dipendenti indicati, previa loro identificazione, le credenziali di autenticazione per la consultazione della citata Banca dati.

II) Denominazione:

Comunicazione dei dipendenti in possesso delle credenziali di autenticazione trasferiti ad altro incarico, cessati o sospesi dal rapporto di lavoro.

Riferimento normativo interno:

Articolo 21, comma 2.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Le imprese contraenti generali ai sensi dell'art. 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero concessionarie di opere pubbliche sono tenute al nuovo onere di comunicare alle Prefetture competenti per il loro luogo di sede legale i nominativi dei dipendenti, in possesso



delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, che:

- siano stati trasferiti ad altri incarichi;
- siano stati sospesi o abbiano cessato dal rapporto di lavoro.

La comunicazione consente alla Prefettura di disattivare le credenziali di autenticazione, evitando accessi illegali alla predetta Banca dati.

III) Denominazione:

Comunicazione dello smarrimento e del furto delle credenziali di autenticazione per la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Riferimento normativo interno:

Articolo 22, comma 3.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

La comunicazione dello smarrimento o del furto delle credenziali di autenticazione costituisce un nuovo onere informativo.

La comunicazione è effettuata dai dipendenti delle imprese contraenti generali ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e concessionarie di opere pubbliche; essa deve essere indirizzata al Ministero dell'interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie – Sezione centrale della Banca dati della documentazione antimafia.

IV) Denominazione:

Comunicazione dei dati relativi all'impresa e alla sua compagine amministrativa, gestionale e proprietaria indispensabili al rilascio della documentazione antimafia.

Riferimento normativo interno:

Articolo 23, comma 1.

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

A seguito della decertificazione dell'azione amministrativa (articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183), le pubbliche amministrazioni, al fine di richiedere la documentazione antimafia, acquisiscono direttamente dalle imprese i dati anagrafici dei soggetti che al loro interno sono titolari degli incarichi amministrativi e gestionali ovvero degli assetti proprietari indicati dall'articolo 85, commi dall'1 al 2-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale onere informativo viene modificato dall'art. 23, comma 1, prevedendo che i predetti dati devono comprendere anche il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa, in modo da consentire di identificarla univocamente all'atto della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Inoltre, viene precisato che l'acquisizione di tali dati avviene attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

